Versamento in contanti nell'UE dal 1° giugno 2007

Dal 1° giugno 2007 i versamenti in contanti in seguito a partenza definitiva dalla Svizzera non sono più possibili se una persona assicurata si trasferisce in uno Stato dell'UE/AELS nel quale è assoggettata all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.

1. Persone interessate

Sono interessati i lavoratori dipendenti e indipendenti. Anche le persone che dopo la partenza per uno Stato UE/AELS iniziano un'attività lucrativa indipendente non possono esigere un versamento in contanti se in quello Stato UE/AELS sono assoggettate all'assicurazione obbligatoria.

2. Prestazioni in denaro interessate

È interessata la parte della prestazione di uscita della previdenza professionale obbligatoria. Non sono interessate la parte della prestazione di uscita derivante dalla previdenza nel regime sovraobbligatorio come pure le prestazioni di invalidità o di vecchiaia (anche sotto forma di capitale) e i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà abitativa.

3. Nessun versamento in contanti: conseguenze

La prestazione di uscita del regime obbligatorio rimane vincolata in Svizzera (polizza di libero passaggio, conto di libero passaggio o istituto collettore) e può essere riscattata in contanti come prestazione di vecchiaia solo cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (donne a partire dai 59 anni, uomini dai 60 anni). Non è possibile trasferire le prestazioni di uscita a un istituto di previdenza di uno Stato dell'UE/AELS.

4. Caso speciale Principato del Liechtenstein

Se la persona si trasferisce nel Principato del Liechtenstein non è possibile un versamento in contanti della prestazione di libero passaggio (sia dal regime obbligatorio, sia da quello sovraobbligatorio della previdenza professionale). La prestazione di uscita deve essere versata all'istituto di previdenza del Liechtenstein come se si trattasse di un istituto svizzero. La base di questa disposizione è rappresentata da un accordo separato stipulato tra i due Stati.

5. Obbligo di verifica della previdenza

La persona assicurata deve dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per un versamento in contanti. L'istituto di previdenza svizzero verifica se ne è stata fornita la prova. Il Fondo di garanzia LPP ha concluso con le autorità competenti in materia di assicurazioni sociali di diversi Stati accordi di collaborazione per l'accertamento dell'obbligo di assoggettamento alle assicurazioni sociali e ha elaborato i relativi moduli di domanda.
Chi si trasferisce in uno di questi Stati può chiedere al Fondo di garanzia LPP un modulo di richiesta per l'accertamento dell'obbligo di assoggettamento alle assicurazioni sociali già prima della partenza dalla Svizzera.

6. Stati AELS

Gli Stati AELS sono: Principato del Liechtenstein, Islanda e Norvegia.

7. Stati membro dell'UE

Gli Stati membro dell'UE sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

ÖKK401/09.22

Siamo al suo fianco. Sempre.
ÖKK Previdenza professionale, Comercialstrasse 23, 7000 Coira
Telefono 081 552 02 92, info@oekkbvg.ch

L'assicurazione grigionese autentica.
ÖKK